



**PROVINCIA
MONZA BRIANZA**

*Direzione progetto
Ambiente, Agricoltura
Parchi, Caccia e Pesca*

**CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
INTEGRAZIONI PROVINCIALI 2009/2010
allegato A**

La Giunta provinciale di Monza e della Brianza con deliberazione n. 2/2009 rep. gen. del 29 luglio 2009, sulla base del Calendario venatorio approvato con legge regionale 2 agosto 2004, n. 17, art. 1, commi 3, 5 e 6 e successive modificazioni e integrazioni, ha approvato le seguenti integrazioni per la corrente stagione venatoria:

1. di integrare con due giornate settimanali di caccia, oltre ai tre giorni a scelta previsti, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, l'esercizio venatorio nel territorio della provincia di Monza e della Brianza, nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2009, alla sola selvaggina migratoria, esclusivamente da appostamento fisso e comunque entro il limite delle 55 giornate consentite dalla legge;
2. di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani nella provincia di Monza e della Brianza sono consentiti dal 22 agosto al 16 settembre 2009 compreso, negli Ambiti Territoriali di Caccia, esclusivamente ai cacciatori ammessi ad esercitarvi la caccia e in regola con il versamento della quota associativa della stagione venatoria 2009/2010, per tre giorni fissi alla settimana, individuati nel mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima del sorgere del sole e sino al tramonto, con l'impiego per ogni singola persona di un massimo di tre cani, di un massimo di sei cani per gruppo di persone e, in caso di muta da seguita, con un massimo di quattro cani per ogni singola persona o un massimo di sei cani per gruppo di persone, solamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto o nei terreni boschivi, ad eccezione di quelli di recente rimboschimento se regolarmente tabellati;
3. di disporre che l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vietati sui terreni regolarmente tabellati ricadenti nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aree a parco naturale dei parchi regionali, nelle riserve naturali, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna e nei fondi chiusi e nelle zone di rifugio e ambientamento degli ATC; sono, altresì, vietati nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie salvo consenso dei concessionari interessati; è, inoltre, vietato lasciare vagare incustoditi cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni;
4. di disporre il divieto dell'utilizzo del cane da seguita sul territorio provinciale dopo l'8 dicembre 2009, per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre, fatta eccezione per la caccia alla volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dagli ATC di iscrizione;
5. di autorizzare la stabulazione, il trasporto e l'uso degli uccelli da richiamo, tutto l'anno nelle stesse gabbie, ai sensi della L.R. 18 giugno 2008, n. 17, art. 1, comma 1, let. a);

6. di stabilire che la caccia è consentita, come indicato dalla Regione Lombardia nel tesserino per l'esercizio venatorio, nel periodo dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010, secondo i seguenti orari:

periodo	dalle ore	alle ore
<i>Il 20.09</i>	6.00	<i>19.35</i>
<i>Dal 21.09 al 30.09</i>	6.15	<i>19.15</i>
<i>Dal 01.10 al 08.10</i>	6.25	<i>19.00</i>
<i>Dal 09.10 al 16.10</i>	6.35	<i>18.40</i>
<i>Dal 17.10 al 24.10</i>	6.45	<i>18.30</i>
<i>Dal 25.10 al 31.10</i>	5.55	<i>17.15</i>
<i>Dal 01.11 al 10.11</i>	6.10	<i>17.05</i>
<i>Dal 11.11 al 20.11</i>	6.25	<i>16.55</i>
<i>Dal 21.11 al 30.11</i>	6.35	<i>16.45</i>
<i>Dal 01.12 al 10.12</i>	6.50	<i>16.40</i>
<i>Dal 11.12 al 20.12</i>	6.55	<i>16.40</i>
<i>Dal 21.12 al 31.12</i>	7.00	<i>16.45</i>
<i>Dal 01.01 al 10.01</i>	7.00	<i>16.55</i>
<i>Dal 11.01 al 20.01</i>	7.00	<i>17.05</i>
<i>Dal 21.01 al 31.01</i>	6.50	<i>17,20</i>

7. di non avvalersi della facoltà prevista all'art. 1, comma 4) della Legge regionale n. 17/2004 di anticipare l'apertura della caccia al 1° settembre nella forma da appostamento fisso e temporaneo per alcune specie;

8. di riservarsi di richiedere, sentite le Associazioni venatorie, agricole e ambientaliste e comunque previi censimenti, al Dirigente della Direzione della Giunta Regionale competente per materia, di vietare o ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, come previsto dall'art. 1, comma 7) della succitata Legge regionale;
9. di ribadire il divieto di caccia alle specie frullino (*Lymnocyptes minimus*) e combattente (*Philomachus pugnax*) su tutto il territorio provinciale per l'intera stagione venatoria 2009/2010;
10. di vietare per motivi di sicurezza l'esercizio della caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) su tutto il territorio provinciale;
11. di stabilire l'obbligo per il cacciatore che non abbia più con sé un capo di selvaggina stanziale abbattuto, in quanto depositato, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio regionale, marcata all'atto del prelievo, per facilitare eventuali controlli da parte dei Corpi di Vigilanza;
12. Per le violazioni ai suddetti divieti si applica la sanzione prevista dall'art. 51, comma 2, della L.R. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni.

Monza, 30 luglio 2009



**PROVINCIA
MONZA BRIANZA**

L'Assessore
alla Caccia e Pesca
(*Andrea Monti*)